

DETERMINA APPROVAZIONE SUBAPPALTO

N. 9344

IL DIRETTORE DELL'ORGANISMO PAGATORE

VISTA E RICHIAMATA la Determina del Direttore dell'O.P. AGEA 9244 del 21/07/2022, con la quale è stata indetta la gara a procedura ristretta nell'ambito dei soggetti ammessi al sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di alimenti e ristorazione (ID 2320) per la fornitura di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 grammi che prevede una spesa complessiva massima, suddivisa in quattro lotti geografici, pari a € 12.980.769,00 (oltre IVA al 4%);

VISTA E RICHIAMATA la Determina del Direttore dell'O.P. AGEA 9264 del 21/09/2022, con la quale è stato aggiudicato il lotto n. 1 (CIG 93268876A2) della gara a procedura ristretta nell'ambito dei soggetti ammessi al sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di alimenti e ristorazione (ID 2320) per la fornitura di pasta di semola di grano duro in confezioni da 500 grammi alla ditta Pastificio di Martino & F.lli S.p.A. – con sede legale in Gragnano (NA) - 80054, Via Castellammare 82, codice fiscale n. 01813160635 e partita IVA n. 01271661215;

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 28/12/2022, per il lotto n. 1, con la Pastificio di Martino & F.lli S.p.A. per un importo contrattuale pari ad euro 2.398.000,00 oltre IVA di Legge;

RILEVATO che in data 11/01/2023, Prot. Agea n. 0001683, veniva richiesta da parte della ditta Pastificio di Martino & F.lli S.p.A. di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto e distribuzione all'Impresa Sai Transport International S.r.l., con sede in Fiano Romano (RM) – Via dell'Astronomia snc. (C.F./P.IVA 01966761007), per le consegne nelle regioni: Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, per un importo complessivo pari a 128.114,55 + IVA oltre ad euro 880,00 + iva per oneri di sicurezza.

RILEVATO che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 D.l. n. 32 del 18/04/2019, consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al quaranta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

4) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

6) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che questa Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alle consegne della fornitura in contratto, anche in considerazione delle eccezionali situazioni di emergenza nazionale verificatesi a causa della pandemia legata al Covid-19, prima, e alle conseguenze del contenzioso bellico in Ucraina, poi, al fine di approntare un rapido intervento a favore delle fasce di popolazione più deboli, vista anche la natura di prima necessità del prodotto oggetto della fornitura.

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa Sai Transport International S.r.l., con sede in Fiano Romano (RM) – Via dell'Astronomia snc. (C.F./P.IVA 01966761007), relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 11/01/2023, Prot. Agea n. 0001683 dalla ditta Pastificio di Martino & F.lli S.p.A., Via Castellammare 82, Gragnano (NA) - 80054, codice fiscale n.01813160635 e partita IVA n. 01271661215;

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta Pastificio di Martino & F.lli S.p.A., Via Castellammare 82, Gragnano (NA) - 80054, e al Direttore dell'esecuzione del contratto sig. Vincenzo Di Giorgio per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

4. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

Il Direttore
Federico Steidl

PG